



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere
Dott.ssa Cristina Ragucci	Referendario
Dott.ssa Maria Stella Iacovelli	Referendario (relatrice)

nella camera di consiglio del 17 maggio 2021;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Tuel);

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/INPR del 21

luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione n. 9/2021/INPR di approvazione del "Programma delle attività di controllo per l'anno 2021" della Sezione del controllo per la Regione Sardegna, con riferimento all'attività di monitoraggio delle misure adottate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Visto il decreto n. 5/2021 del Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna che attribuisce alla Referendaria Maria Stella Iacovelli l'attività di verifica degli adempimenti connessi alla presentazione dei piani di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, possedute dagli enti locali;

Visti gli esiti delle verifiche effettuate attraverso la consultazione della banca dati "Partecipazioni" del Mef (Ministero dell'economia e delle finanze), con riferimento agli enti locali della Regione Autonoma della Sardegna;

Vista la richiesta istruttoria indirizzata al Comune di Fonni (NU) con nota prot. n. 0002963 del 13 aprile 2021;

Vista la nota di riscontro del comune prot. n. 2764 del 29 aprile 2021, assunta al protocollo della Sezione con il n. 0003391 -del 30 aprile 2021;

Vista la nota prot. n. 0003498 del 6 maggio 2021 con la quale la Magistrata istruttrice Referendaria Maria Stella Iacovelli ha deferito la relazione istruttoria per le determinazioni collegiali;

Vista l'ordinanza n. 10/2021 con cui il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per la camera di consiglio del 17 maggio 2021;

Udita la relatrice Referendaria Maria Stella Iacovelli;

FATTO

Nell'ambito delle verifiche avviate da questa Sezione in materia di adempimenti connessi alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche è emerso che il Comune di Fonni (NU) ha approvato, con deliberazione della giunta comunale n. 78 del 29 settembre 2017, il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie, prescritto dall'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 intitolato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp).

Con nota istruttoria prot. n. 0002963 del 13 aprile 2021, l'amministrazione è stata invitata a trasmettere a questa Sezione la deliberazione - non risultante dall'applicativo "Partecipazioni" del Mef e dagli atti in possesso della Sezione - sulla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20, comma 1 e 3, e art. 26, comma 11, del Tusp, da adottare entro il 31 dicembre 2019 con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2018.

Il Comune di Fonni, con nota prot. n. 0002764 del 29 aprile 2021, assunta al protocollo della Corte con il n. 0003391 del 30 aprile 2021, comunicava che la *"delibera C.C. n. 15 del 23.05.2021, ha dato atto che il Comune di Fonni deteneva alla data del 31.12.2018 e del 31.12.2019 le seguenti partecipazioni: - EGAS ex ATO Sardegna, con un quota del 0,0030955%, per la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile; - Abbanoa S.p.A. con una quota del 0,03808933% per la gestione del servizio idrico integrato. - GAL Barbagia con una quota del 0,46%, per favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale, la qualità della vita e il benessere delle comunità che lo compongono"* aggiungendo che *"effettivamente*

negli anni 2018 e 2019 non è stato adottato, per mero errore, un apposito atto sulla ricognizione delle società e partecipazioni societarie possedute, anche se all'interno delle relazioni sulla gestione approvate dalla Giunta e successivamente dal Consiglio, sono state individuate le società e le relative quote di partecipazione".

All'esito delle verifiche compiute la Magistrata istruttrice formulava richiesta di deferimento per sottoporre alla valutazione collegiale i risultati dell'istruttoria.

DIRITTO

L'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 recante "Revisione straordinaria delle partecipazioni" dispone che, al fine di procedere all'adozione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni specificate dalla norma, *"entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."*

L'operazione di revisione straordinaria, prevista dal citato art. 24, costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche delineata dall'art. 20, comma 1, del Tusp che pone l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche, di procedere, con cadenza annuale, alla ricognizione delle partecipazioni societarie effettuando, *"con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro*

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, specificando che “le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.” Ne consegue che, anche nell’ipotesi di assenza di partecipazioni, l’ente è tenuto ad adottare un provvedimento dichiarativo da trasmettere attraverso lo strumento telematico del Dipartimento del Tesoro.

Il comma 3 del menzionato art. 20 detta la cadenza temporale degli adempimenti ivi prescritti, precisando che tali provvedimenti vanno *“adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.”*

Inoltre, l’art. 26, comma 11, del Tusp dispone che *“Salva l’immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all’articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.”*

Con precipuo riferimento ai tempi di adozione e alle modalità di comunicazione del provvedimento di revisione periodica la Sezione delle autonomie, ribadendo e dettagliando il suindicato disposto normativo, ha stabilito che *“la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”* e che gli *“esiti della revisione periodica, al pari di quella straordinaria, vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all’art. 15 del Tusp per il tramite dell’applicativo “Partecipazioni”, per le verifiche di rispettiva competenza”* (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Nell'ottica di rafforzare la cogenza dell'obbligo di ricognizione periodica, l'art. 20, comma 7, del Tusp introduce un meccanismo sanzionatorio che si incentra sul *"la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali"* e comporta *"la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti."*

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, il Collegio, con riserva di ogni successiva valutazione nel merito dei provvedimenti adottati, ha accertato, attraverso l'attività di verifica compiuta sul portale "Partecipazioni" del Mef, che l'ente in questione ha adottato il provvedimento di revisione straordinaria ex art. 24 Tusp con deliberazione della giunta comunale n. 78 del 29 settembre 2017. Al riguardo, La Sezione non può non rilevare che ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, la competenza per l'assunzione dell'atto in discorso appartiene al consiglio comunale e non alla giunta e che, pertanto, l'obbligo di adozione del provvedimento di ricognizione straordinaria non può ritenersi correttamente adempiuto.

Il Collegio ha, inoltre, accertato, all'esito dell'ulteriore attività istruttoria svolta, che l'amministrazione ha adottato il provvedimento di ricognizione ex art. 20 del Tusp con riferimento alle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2018, con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 23 maggio 2021, quindi oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2019 fissato dal combinato disposto degli artt. 20, comma 1 e 3, e 26, comma 11. Un simile ritardo viene giustificato dall'ente, nella nota prot. n. assunta al protocollo della Corte con il n. 0003391 del 30 aprile 2021, come un "errore" di diritto generato dalla convinzione che fossero sufficienti le indicazioni relative alle quote di partecipazioni contenute

“all’interno delle relazioni sulla gestione approvate dalla Giunta e successivamente dal Consiglio”.

Ferma restando ogni valutazione da parte della competente Procura contabile in merito alla configurabilità della responsabilità sanzionatoria prevista dall’art. 20, comma 7 del Tusp per il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2019, la Sezione, a beneficio del futuro e diligente adempimento delle prescrizioni poste dall’art. 20, commi 1 e 3, e dall’art. 26, comma 11 del Tusp, rimarca che occorre procedere alla ricognizione periodica delle partecipate con scadenza annuale, adottando il relativo provvedimento entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno, anche nell’ipotesi di dichiarazione negativa oppure di mantenimento delle partecipate senza alcun intervento di razionalizzazione, e comunicando lo stesso agli organi competenti per le successive verifiche tramite l’applicativo “Partecipazioni” del Mef - Dipartimento del Tesoro.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Sardegna

ACCERTA

- l’inadempimento del Comune di Fonni rispetto all’obbligo di adottare il provvedimento di ricognizione straordinaria previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, nei termini precisati in parte motiva;
- l’inadempimento del Comune di Fonni rispetto all’obbligo di adottare il provvedimento di ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre del 2018 previsto dall’art. 20, comma 1 e 3, e dall’art. 26, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016, nei termini precisati in parte motiva;

RICHIAMA

il Comune alla puntuale osservanza degli obblighi normativi in tema di adozione e di comunicazione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni detenute;

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema ConTe, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Fonni, anche per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- che copia della stessa deliberazione sia trasmessa, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 174/2016, alla Procura contabile per la verifica dei presupposti della responsabilità sanzionatoria ex art. 20, comma 7, del Tusp;
- che copia della medesima deliberazione sia trasmessa alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 17 maggio 2021, tenuta parzialmente da remoto ai sensi dell'art. 85, e, in particolare, il comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 26-*ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

LA RELATRICE
Maria Stella Iacovelli

IL PRESIDENTE
Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 18 maggio 2021

IL DIRIGENTE
Paolo Carrus